

(N. 1089)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANGELIN, CARLASSARA e SEGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 1980

Autorizzazione di vendita al Comune di Chioggia (Venezia)
delle aree di proprietà dello Stato situate nel comprensorio
denominato « Ex Forte di Brondolo »

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di sanare una grave situazione di disagio e di preoccupazione, in cui si trovano più di cento famiglie, ci ha spinto a presentare questo disegno di legge.

Va ricordato che, fin dall'immediato dopoguerra e negli anni successivi, numerosi cittadini di Chioggia privi di casa e nella impossibilità di disporre di aree edificabili, date le loro modeste condizioni economiche, hanno costruito degli edifici sui terreni demaniali in località ex Forte di Brondolo.

In grandissima parte si tratta di immobili modesti abitati da coloro che li hanno costruiti.

Nel frattempo e nello stesso comprensorio, per l'intervento dell'Ente delta padano e dell'amministrazione comunale, è sorta una centrale ortofrutticola, senza che sia stata definita la pratica di passaggio di proprietà dell'area.

Nei tempi più recenti quasi tutte le famiglie insediate nell'area dell'ex Forte di Brondolo, hanno provveduto a regolarizzare la loro posizione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, per quanto riguarda la

indennità per l'occupazione di parti della area stessa.

Ora è giusto provvedere affinché questi cittadini possano disporre della proprietà delle costruzioni realizzate con notevoli sacrifici regolarizzando la loro posizione in ordine alla disponibilità dell'area.

Nello stesso tempo possono essere riservate al comune le parti ancora libere dell'area da destinarsi prioritamente a servizi sociali.

Pertanto, anche in considerazione del fatto che esiste un orientamento comune fra le forze politiche democratiche presenti nel consiglio comunale, con il presente disegno di legge si propone il trasferimento dell'intera area all'amministrazione comunale di Chioggia, la quale dovrà provvedere in seguito alla cessione del diritto di superficie delle quote dell'area stessa ai singoli occupanti, senza oneri e senza utili.

Siamo certi che il vostro voto di approvazione del presente disegno di legge contribuirà a restituire serenità a tante famiglie di Chioggia.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la vendita a trattativa privata, a favore del comune di Chioggia in provincia di Venezia, dell'area del comprensorio denominato « ex Forte di Brondolo », di ettari 15,38 circa, sito nello stesso comune, contraddistinta in partita n. 2190/9460, ditta « Demanio dello Stato », foglio 41, mappali 101, 114, 125, 142, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508.

Art. 2.

Nell'atto di vendita di cui all'articolo precedente il comune di Chioggia deve impegnarsi a:

a) versare all'Amministrazione finanziaria dello Stato la somma di lire 500 per metro quadrato;

b) corrispondere alla stessa Amministrazione le indennità di occupazione delle aree dovute da chi le detiene alla data della stipula del contratto, con ogni accessorio;

c) sollevare l'Amministrazione finanziaria dello Stato da ogni onere, obbligo e responsabilità relativamente ai procedimenti giudiziari in corso con gli attuali detentori delle aree e da ogni pretesa di terzi costruttori;

d) realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e quanto altro serve all'urbanizzazione del comprensorio di cui

all'articolo 1, in particolare riservando a servizi sociali, verde pubblico, strade, edilizia economica e popolare tutte le aree finora non occupate.

Art. 3.

I corrispettivi indicati alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 2 devono essere versati in cinque rate annuali a partire dall'anno successivo alla data del contratto di vendita, maggiorate di interessi commisurati alla media dei tassi di sconto praticati nei periodi di riferimento.

Art. 4.

Il comune di Chioggia può cedere il diritto di superficie delle aree acquistate ai sensi dell'articolo 1 a coloro che le occupano direttamente e personalmente alla data del 31 dicembre 1979.

Il prezzo di cessione del diritto di superficie deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto maggiorato delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il consiglio comunale di Chioggia determina le forme e le condizioni di cessione del diritto di superficie adottando un apposito regolamento nel quale siano indicati gli indirizzi per la pianificazione urbanistica della zona e sia previsto che ad ogni famiglia non potrà essere ceduta una superficie maggiore dell'area occupata per la propria abitazione.